

N. 18/2021 - SENTENZA

N. 8/2021 - PREFALLIMENTARE
N. 320/2021 - CRONISTICO
N. 19/2021 - R.G. FALL.
N. 32/2021 - REPERTORIO
N. 800/2021 - STAMPA C.V.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, Ufficio Fallimenti, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Massimo Lento

Presidente

Dott. Alessandro Paone

Giudice rel.

Dott. Giuliana Gaudiano

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- visto il ricorso presentato da Gaetano Giordano, inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della Ittica Folda s.r.l. in liquidazione;
- visti i documenti allegati al ricorso;
- vista la regolarità della convocazione del legale rappresentante della società debitrice.

Ed invero, l'art. 15, co. 3 L.F. prevede che il ricorso inteso ad ottenere la dichiarazione di fallimento e il decreto di convocazione siano notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa debitrice risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; qualora, per qualsiasi ragione, la notificazione con tale modalità non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue di persona a norma dell'art. 107, co. 1 DPR n. 1229 del 15.12.1959, presso la sede risultante dal registro delle imprese; qualora la notificazione non possa essere eseguita con tali ulteriori modalità, si esegue attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.

Orbene, nel caso di specie, essendo risultato impossibile procedere alla notifica sia all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice, sia presso la sede di



tale società risultante dal registro delle imprese, si è proceduto correttamente al deposito del ricorso e del decreto di fissazione di udienza presso la casa comunale della sede sociale.

- ritenuta la competenza del Tribunale, atteso, per un verso, che la sede legale è posta in Trebisacce, nonché, per altro verso, che non sono comunque emersi elementi dai quali dedurre che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia;

- ritenuta la legittimazione ad agire del ricorrente, il cui credito, pari a € 20.092,71, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese (anche del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) deriva da decreto ingiuntivo del Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari n. 184/2012 del 28.09.2012;

- assunte le necessarie informazioni (v., in particolare, l'informativa depositata dalla Guardia di Finanza, il prospetto riepilogativo dei crediti trasmesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e la certificazione della cancelleria dell'ufficio esecuzioni immobiliari del Tribunale di Castrovillari);

- ritenuto che la società debitrice rivesta la qualità di imprenditore commerciale (come desumibile dalla visura camerale in atti, svolge, infatti, tra l'altro, attività di commercializzazione e trasformazione del prodotto pescato);

- rilevato che la società debitrice, non costituendosi in giudizio, non ha fornito la prova di non essere assoggettabile a fallimento ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.F.;

- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo recato dall'istanza di fallimento (pari a € 20.092,71, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese), da quello indicato nel prospetto riepilogativo dei crediti trasmesso da Agenzia delle Entrate Riscossione (pari, al 18.05.2021, a € 557.156,54) e da quello corrispondente al credito vantato dal creditore pignorante nell'ambito della procedura esecutiva n. 41/2018 R.G.E. (pari a € 153.484,87), non è inferiore ad € 30.000,00;

- rilevato, quanto alla prova dello stato di insolvenza, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“quando la società è in liquidazione,*



la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 13644 del 30.05.2013);

- rilevato che la società debitrice, non costituendosi in giudizio, ha omesso di documentare l'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale sufficienti ad assicurare il soddisfacimento dei creditori;

- ritenuto, quindi, che risulti comprovato lo stato di insolvenza dell'impresa debitrice, anche tenuto conto, peraltro, della notevole entità dell'esposizione debitoria complessiva, dell'infruttuosità dell'esecuzione mobiliare intrapresa dal ricorrente, della pendenza di esecuzione immobiliare e dall'omesso deposito dei bilanci a partire dal 2012;

P.Q.M.

visti gli artt.1, 5, 6, 9, 15 e 16 L.F.;

DICHIARA IL FALLIMENTO

della **Ittica Folda s.r.l. in liquidazione**, con sede in Trebisacce (CS), Contrada Pagliara, Zona PIP snc, n. R.E.A. CS-120364, C.F. e P. IVA 01843280783, in persona del liquidatore Folda Silvio, nato a Trebisacce (CS) il 06.07.1951 e residente in Trebisacce (CS), Piazza Bernardino Telesio n. 7;

DELEGA

alla procedura il **giudice dott. Alessandro Paone**.

NOMINA

curatore la dott.ssa Rosa Salerno, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, L.F.



Ordina al fallito di depositare, entro tre giorni dalla notifica di questa sentenza, i bilanci e la scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce il giorno **29.10.2021, ore 11:00**, per l'adunanza in cui si procederà all'**esame dello stato passivo** avanti al predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale.

Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine di gg. 30 prima dell'adunanza di cui sopra, per la presentazione, ai sensi dell'art. 93 l.f. così come modificato dal D.L. 179/2012 conv. L.221/2012, delle domande di insinuazione, restituzione e rivendicazione.

Stabilisce il giorno **29.10.2021, ore 11:00** per l'udienza in cui il predetto Giudice Delegato, nella sua sede in questo Tribunale, procederà ai sensi dell'art. 40 L.F. alla **nomina del Comitato dei Creditori**, sentito il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.F.

Castrovillari, 07.07.2021

Il Giudice relatore

dott. Alessandro Paone

Il Presidente

dott. Massimo Lento

